Pubblicato il 13/03/2023

N. <u>04326/2023</u> REG.PROV.COLL. N. <u>13063/2021</u> REG.RIC.





REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quarta Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 13063 del 2021, proposto da Roberto Miceli, rappresentato e difeso dall'avvocato Vincenzo Parato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione, Ministero dell'Università e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale Lazio, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

- del decreto dirigenziale prot. n. 32211 del 26.10.2021 dell'Ambito Territoriale di Roma con cui è stata disposta l'esclusione del ricorrente dagli elenchi aggiuntivi delle GPS di prima fascia per la provincia di Roma per l'anno scolastico 2021/2022 relativamente al sostegno (ADSS), sull'erroneo presupposto che i suoi titoli abilitativi non siano riconoscibili ex lege da parte dello Stato Italiano per assenza dei presupposti;

- delle graduatorie di cui sopra, nella parte in cui non risulta incluso con riserva il ricorrente;
- ove occorra, della circolare 25348 del 17.8.20201 del Ministero dell'Università e della Ricerca avente ad oggetto direttive in ordine al riconoscimento dei titoli rumeni e spagnoli;
- ove occorra, del decreto del Ministero dell'Istruzione n.51 del 3.3.2021 avente ad oggetto "Costituzione degli elenchi aggiuntivi alle graduatorie provinciali per le supplenze del personale docente ed educativo, in applicazione dell'articolo 10 dell'Ordinanza del Ministro dell'istruzione 10 luglio 2020, n. 60", nella parte in cui non prevede espressamente l'inserimento con riserva dei soggetti, quale il ricorrente, in attesa del riconoscimento del titolo conseguito all'estero;
- ove occorra, altresì, della circolare ministeriale del Ministero convenuto prot.n.25089 del 6.8.2021 e del correlativo D.M. 242 del 30.7.2021 per quanto di ragione e nei limiti del diritto e dell'interesse fatti valere;

nonché' per l'accertamento del diritto del ricorrente ad essere incluso negli elenchi aggiuntivi delle GPS per la Provincia di Roma ai sensi e per gli effetti dell'O.M. n.60/2020, nonché ad essere beneficiato di contratto di supplenza;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione, del Ministero dell'Università e della Ricerca e dell'Ufficio Scolastico Regionale Lazio;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 marzo 2023 il dott. Antonio Andolfi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

Con ricorso notificato il 15 dicembre 2021 al Ministero dell'Istruzione, al Ministero dell'Università e della Ricerca scientifica e all'Ufficio scolastico regionale per il

Lazio, depositato il 15 dicembre 2021, parte ricorrente impugna il decreto dirigenziale del 26 ottobre 2021 adottato dall'Ambito territoriale di Roma, di esclusione dagli elenchi aggiuntivi alle graduatorie provinciali delle supplenze di prima fascia per l'anno scolastico 2021-2022 fondato sul presupposto che i titoli abilitativi non sarebbero riconoscibili da parte dello Stato italiano.

Il ricorrente impugna anche le graduatorie nella parte in cui non risulta in esse incluso e impugna la circolare del Ministero dell'Università numero 25.348 del 17 agosto 2021 recante direttive sul riconoscimento dei titoli rumeni e spagnoli.

Impugna inoltre il decreto del Ministero dell'istruzione numero 51 del 3 marzo 2021 nella parte in cui non prevede l'inserimento con riserva dei candidati in attesa del riconoscimento del titolo conseguito all'estero, chiedendo l'accertamento del diritto ad essere incluso negli elenchi aggiuntivi delle graduatorie provinciali delle supplenze di Roma.

L'interessato ha presentato domanda di inserimento nelle graduatorie provinciali per le supplenze e nelle graduatorie d'istituto su posti di sostegno per la classe di concorso ADSS per il biennio scolastico 2020-2022.

Dopo essere stato inserito nelle predette graduatorie provinciali scolastiche di prima fascia per il sostegno nella scuola secondaria di secondo grado ed aver conseguito un contratto di supplenza è stato depennato dalle graduatorie con il provvedimento impugnato.

La motivazione del decreto ministeriale impugnato del 26 ottobre 2021 è la seguente: vista la nota numero 25.348 del 17 agosto 2021 del Ministero dell'Università e della Ricerca che, in merito ai corsi spagnoli di alcune università, precisa che sarebbero pervenuti documenti invalidi con riproduzione di asseriti titoli esteri stampati su carta intestata di soggetti intermediari privati e considerato che il titolo spagnolo del ricorrente risulta conseguito presso un soggetto intermediario privato e non presso una università statale spagnola, esclude l'interessato dalla prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze di Roma in quanto non in possesso di valido titolo per essere incluso nella predetta

fascia.

Il ricorrente afferma di aver conseguito il titolo di specializzazione presso l'Università spagnola "Antonio Nebrija" di Granada e di aver richiesto il riconoscimento del titolo in Italia nel mese di luglio del 2021.

Avverso il provvedimento impugnato deduce violazione di legge ed errata applicazione dell'ordinanza ministeriale numero 60 del 2020, del decreto ministeriale numero 51 del 2021, oltre che violazione della normativa in materia di riconoscimento dei titoli esteri, omessa motivazione, erronea presupposizione in fatto e in diritto ed eccesso di potere sotto vari profili. Per sostenere il proprio diritto ad essere incluso con riserva nelle graduatorie, in attesa del riconoscimento del titolo estero, richiama giurisprudenza amministrativa.

Il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'Università e della Ricerca si costituiscono in giudizio il 27 dicembre 2021.

Con ordinanza numero 483 del 17 gennaio 2022 il Tribunale amministrativo regionale autorizza l'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami ritenendo che il ricorso non è stato notificato ad alcuno dei controinteressati in quanto il ricorrente non era conoscenza dei dati anagrafici dei suddetti controinteressati.

Parte ricorrente attesta che il 18 gennaio 2022 è stata eseguita la pubblicazione sul sito del Ministero dell'istruzione degli atti processuali necessari all'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami.

La difesa statale deposita documentazione l'11 aprile 2022.

Con ordinanza numero 2481 del 13 aprile 2022 il Tribunale amministrativo regionale accoglie l'istanza cautelare del ricorrente al fine del riesame.

L'udienza per la trattazione di merito della causa è celebrata il 7 marzo 2023 ed in esito ad essa il ricorso è deciso.

A giudizio del Collegio il ricorso è infondato.

Come noto, il decreto ministeriale numero 51 del 2021, recante la costituzione degli

elenchi aggiuntivi alle graduatorie provinciali delle supplenze del personale docente ed educativo, in applicazione dell'articolo 10 dell'ordinanza del ministero dell'istruzione numero 60 del 2020, dispone che, nelle more della costituzione delle GPS sui posti di sostegno e delle GI, coloro i quali hanno conseguito il titolo di specializzazione sul sostegno per il relativo grado ed entro il 20 luglio 2021, possono "richiedere l'inserimento in un elenco aggiuntivo alle GPS di prima fascia e alla corrispondente seconda fascia delle GI". A tali elenchi aggiuntivi si attinge in via prioritaria rispetto alle GPS di seconda fascia e alle GI di terza fascia.

È inoltre specificato che il termine del 20 luglio 2021 è fissato in via eccezionale l'anno scolastico 2021/2022 a causa "dell'impatto dell'emergenza alla epidemiologica tempi necessari sui conclusione dei percorsi di specializzazione". Il comma 1 del medesimo art. 2 prevede la possibilità di estendere l'applicazione di tale disposizione anche a coloro che abbiano conseguito i titoli di specializzazione all'estero, ma ad una duplice condizione: 1. devono essere validi quali specializzazione sul sostegno nel Paese di origine; 2. devono essere riconosciuti in Italia ai sensi della normativa vigente.

Dalla documentazione depositata in giudizio dal Ministero dell'istruzione risulta che, pur non avendo mai svolto servizio sul sostegno né essersi iscritto in precedenza nelle relative graduatorie provinciali per le supplenze del sostegno della Scuola secondaria di II° grado (ADSS), in data 25.07.2021, il ricorrente ha presentato domanda di inserimento negli elenchi aggiuntivi delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) del sostegno della scuola secondaria di secondo grado (ADSS) dichiarando il sopravvenuto conseguimento del "titolo di specializzazione sul sostegno sullo specifico grado conseguito all'estero e valido come titolo di specializzazione sul sostegno nel Paese di origine e riconosciuto valido ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206", asseritamente conseguito presso "Euroinnova Formaciòn-centro di studi post laurea Euroinnova formaciòn internacional business school" in data 22.07.2021. Il titolo in questione sarebbe, in realtà, il "Master en Educaciòn, Escuela inclusiva y Atenciòn a la

Diversidad", conseguito in data 22.07.2021 non presso una Università statale spagnola bensì presso un soggetto intermediario privato, "Euroinnova Formacion International Business School".

L'affermazione della difesa di parte ricorrente, per cui l'interessato avrebbe conseguito il titolo di specializzazione sul sostegno presso l'Università spagnola "Antonio Nebrija" di Granada risulta dunque radicalmente smentita dalla stessa domanda di inserimento negli elenchi aggiuntivi formulata dal ricorrente laddove egli dichiara di aver conseguito il titolo di specializzazione sul sostegno presso il suddetto centro di studi Euroinnova Formacion.

Si deve rilevare inoltre che l'interessato non risulta aver mai conseguito nemmeno l'abilitazione all'insegnamento per alcuna classe di concorso, né per la classe di concorso B019, laboratori di servizi di ricettività alberghiera, né per la classe di concorso B020, laboratori per il settore cucina e neppure per la classe di concorso B021, laboratori per il settore sala e vendita.

Dalla documentazione in atti risulta infine non dimostrato il possesso del diploma di maturità da parte del ricorrente che, nelle contraddittorie dichiarazioni scritte rese dallo stesso all'atto della presentazione della domanda di inserimento in graduatoria, sarebbe stato conseguito in Austria il 3 luglio 2003 oppure a Lecce il 13 gennaio 2005.

Ne deriva che il ricorrente non può vantare alcun titolo per l'inserimento nelle graduatorie oggetto di controversia, per cui il provvedimento impugnato deve ritenersi fondato su presupposti corretti.

Il ricorso, di conseguenza, deve essere respinto.

Le spese processuali, tenuto conto della esigua attività difensiva svolta dall'avvocatura statale, devono essere compensate tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Compensa le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 marzo 2023 con l'intervento dei magistrati:

Pierina Biancofiore, Presidente Antonio Andolfi, Consigliere, Estensore Luca De Gennaro, Consigliere

> L'ESTENSORE Antonio Andolfi

IL PRESIDENTE Pierina Biancofiore

IL SEGRETARIO